

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ ANONIMA DEL NUOVO MOTORE

BARSANTI E MATTEUCCI

APPROVATO DA SUA ALTEZZA IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO

LEOGOTENENTE GENERALE

DI SUA MAESTÀ IL RE VITTORIO EMANUELE

PER LE PROVINCE TOSCANE

CON RESCRITTO DEL Dⁱ 19 OTTOBRE 1860



Oggetto, sede e carattere della Società.

Art. 1. Una Società anonima è istituita in Firenze col titolo di *Società anonima del nuovo Motore Barsanti e Matteucci*.

2. La Società ha per iscopo di trarre dall'invenzione dei Signori Barsanti e Matteucci quella maggiore utilità commerciale che sarà possibile.

3. La sede della Società è in Firenze; ivi si tengono le generali Adunanze degli Azionisti, e qualunque atto o contratto che riguardi la Società deve farsi in di Lei nome dai suoi legittimi rappresentanti.

4. I Soci non possono rimanere obbligati nè verso la Società, nè verso i terzi, oltre il valore delle azioni da loro possedute; e gli Amministratori della Società non contraggono alcuna obbligazione in proprio nella gestione degli affari sociali.

Fondo Sociale, Azioni.

5. Il Capitale di questa Società si compone:

1.^o Della invenzione di questo nuovo Motore che i Sigg. Barsanti e Matteucci cedono alla Società con tutti i perfezionamenti che potessero ritrovare in seguito dietro il rimborso immediato di tutte le spese fatte del proprio per questa scoperta, ed ascendenti a Lire italiane tremila trecento sessanta, promettendo la loro assidua cooperazione per il perfezionamento delle macchine e dei loro sistemi.

2.^o Della somma di Lire italiane 23,520 già versata in vari tempi dai promotori della Società, e con la quale sono state costruite le due Macchine attualmente

esistenti; le quali sono cedute dai Promotori stessi alla Società insieme con tutti i brevetti ottenuti dai Governi esteri, e con tutti i disegni, arnesi e quant'altro loro appartiene. Questo capitale rappresenta N.^o 280 Azioni di Lire italiane 84 ciascuna, le quali saranno date ai Promotori stessi in pagamento della cessione summentovata.

3.^o Di 4220 Azioni di Lire 84 italiane ciascuna, la vendita delle quali è destinata a raccogliere i capitali di cui la Società stessa abbisognerà per raggiungere il suo scopo.

L'invenzione dei Signori Barsanti e Matteucci come sopra ceduta alla Società, costituirà sempre ed in ogni caso la metà del capitale sociale.

A questo effetto saranno consegnate ai Signori Inventori Barsanti e Matteucci altrettante azioni di Lire 84 italiane cadauna, quante son quelle che effettivamente costituiscono adesso la Società, cioè N.^o 280 dei Soci Promotori e N.^o 400 vendute a questo presente giorno; e da ora in poi ne saranno loro consegnate altrettante quante se ne venderanno.

6. Le Azioni saranno rappresentate da altrettante Cartelle staccate da uno o più libri a matrice; saranno distinte con un numero d'ordine progressivo, cominciando dalle 280 degli attuali promotori della Società, le quali avranno il titolo di azioni privilegiate, e saranno in carta colorita, mentre le altre saranno in carta bianca.

Tutte le Cartelle di Azioni poi saranno munite delle firme del Presidente, del Cassiere, del Gerente, e avranno l'impronta del bollo a secco della Società.

7. Le Cartelle saranno tutte al portatore; e la semplice trasmissione della Cartella basterà a farne trapassare la proprietà.

Amministrazione della Società

8. La Società sarà amministrata da un gerente sotto la direzione e la sorveglianza di un Consiglio di Amministrazione che si chiamerà *Consiglio dirigente*.

I lavori saranno eseguiti a cura degli Inventori che assumono il titolo di *Direttori Tecnici*.

9. Il Consiglio si comporrà di un Presidente, di cinque Consiglieri, di un Cassiere e di un Segretario, i quali per la prima volta saranno scelti dai Soci promotori.

10. I Direttori tecnici Professore Eugenio Barsanti e Felice Matteucci sederanno in Consiglio per tutta la durata della Società.

11. Gli altri membri del Consiglio dureranno in carica per un biennio: potranno per altro esser rieletti.

12. Il Consiglio riunito la prima volta sotto la presidenza provvisoria dell'attuale Presidente dei Soci promotori elegge il suo Presidente, il Cassiere e il Segretario. Per il seguito il Presidente che esce di ufficio continua a Presiedere la Società fino a che il suo successore non ha assunto il suo ufficio.

Consiglio Dirigente.

13. Il Consiglio dirigente provvede alla osservanza dello statuto, sorveglia l'Amministrazione, regola le operazioni tutte della Società, autorizza il gerente a stipulare i contratti, a provvedere i generi e i materiali occorrenti, a star come attore in giudizio nelle cause che occorresse di sostenere, per interesse della Società, determina le spese da farsi dai Direttori Tecnici; custodisce le Cartelle delle Azioni depositate dai membri del Consiglio stesso in garanzia della loro amministrazione.

14. Il Consiglio dirigente si aduna una volta il mese in Adunanza ordinaria dietro l'invito del Presidente, e in Adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo crede necessario, o che due membri del Consiglio si accordino a chiedere che l'Adunanza sia convocata per urgenza.

Del Presidente

15. Il Presidente del Consiglio:

1.° Presiede e dirige le Adunanze del Consiglio dirigente, e le Adunanze generali della Società.

2.° Convoca le Adunanze generali, e quelle del Consiglio per mezzo del Segretario, facendo annunziare le prime nel *Monitore Toscano* per tre volte avanti del giorno indicato, e le seconde con invito speciale dei Membri del Consiglio dirigente.

3.° Firma gli atti verbali, gli estratti delle deliberazioni tanto dell'Adunanze generali che di quelle del Consiglio dirigente, e le Cartelle delle Azioni.

4.° Sorveglia il Gerente e il Cassiere nella loro rispettiva gestione.

5.° Appone il visto ai mandati dei pagamenti ordinati al Cassiere tanto dal Gerente quanto dai Direttori Tecnici.

16. Se il Presidente è impedito delega uno dei Consiglieri a sua scelta a rappresentarlo.

17. Il Presidente è tenuto al deposito di N. 40 Azioni in garanzia della sua puntualità nel disimpegno del suo ufficio.

Del Consiglieri

18. I Consiglieri debbono intervenire alle Adunanze del Consiglio e alle Adunanze generali della Società, ed hanno voto deliberativo in ambedue le Adunanze.

19. Nelle Adunanze generali sorvegliano lo squittinio e coadiuvano il Presidente nel regolare l'andamento dell'Adunanza.

20. Nelle Adunanze del Consiglio dirigente delibera sulle cose che vengono sottoposte al loro esame, e propongono alla deliberazione del Consiglio tutto quello che stimano necessario od utile al bene della Società.

21. Depositano 5 Azioni per ciascheduno in garanzia del puntuale adempimento delle loro ingerenze.

Del Segretario.

22. Il Segretario:

1.° Redige tutti gli Atti verbali delle Adunanze generali, e di quelle del Consiglio, li trascrive o li fa trascrivere al protocollo.

2.° Tiene la corrispondenza del Consiglio dirigente.

3.° Invita per ordine del Presidente tutte le Adunanze tanto generali che quelle del Consiglio.

4.° Conserva gli atti della Società e ne rilascia gli estratti firmati dal Presidente a chi possa avervi interesse.

23. Il Segretario ha voto deliberativo come ogni altro membro del Consiglio.

24. Deposita numero cinque Azioni in garanzia dell'esatto adempimento dei propri uffici.

Del Cassiere.

25. Il Cassiere.

1.° Conserva e custodisce le somme che gli vengono affidate, e quando esuberino ai bisogni momentanei della Società le deposita, con deliberazione del Consiglio nella Cassa di Risparmio, acciò non restino infruttifere.

2.° Riscuote, rilasciandone ricevuta, che si stacca da un libro a matrice, tutte le somme che per qualsivoglia titolo sieno dovute alla Società.

3.° Eseguisce dietro un Mandato firmato dal Gerente o dai Direttori Tecnici e visto dal Presidente della Società tutti i pagamenti che gli vengono ordinati. Ogni pagamento che non fosse fatto in ordine ad un Mandato

rimarrebbe a suo carico, e sarebbe in facoltà del Consiglio dirigente di non abbonarlo ancorchè si potesse provare utile alla Società.

4.° Firma le Cartelle delle Azioni in unione al Presidente e al Gerente.

26. È in dovere d'intervenire alle Adunanze del Consiglio per dare, come gli altri, il suo voto deliberativo e per informare il Consiglio stesso dei mezzi che vi son disponibili.

27. Deposita presso il Consiglio N.° 43 Azioni in garanzia della sua gestione.

28. Inoltre conserva e custodisce le matrici, dalle quali devono staccarsi via via le Azioni vendute e delle quali ritira contemporaneamente il prezzo. E conserva altresì e custodisce le Azioni depositate dal Presidente e dagli altri Membri del Consiglio in garanzia della loro gestione.

Dei Direttori Tecnici.

29. Gli Inventori Professore Eugenio Barsanti e Felice Matteucci sono i direttori tecnici della Società.

30. Spetta a loro di proporre al Consiglio dirigente la costruzione di nuove macchine, come pure la modificazione di quelle esistenti, ad ogni altra proposta riguardante i lavori della Società, chiedendo in pari tempo al Consiglio autorizzazione a spendere la somma da loro approssimativamente prevista.

31. Quando il Consiglio ha approvato lo stanziamento della somma richiesta dagli inventori, essi son pienamente liberi di erogarla nel modo che crederanno più utile per la Società, servendosi, per la esecuzione dei lavori, di quelle fabbriche e di quei manifattoni e lavoranti che stimeranno più idonei.

32. Per erogare le somme accordate loro dal Consiglio dirigente rilasciano dei mandati di pagamento entro i limiti approvati sul Cassiere della Società, ai quali il Presidente appone il Visto per assicurare che non oltrepassano il limite degli stanziamenti.

33. I Direttori tecnici non tanto per garantire alla Società l'esatto adempimento dei loro impegni, quanto ancora per mostrare alla Società la fiducia che hanno nella buona riuscita della loro invenzione, lasceranno attaccate alla matrice la metà delle loro azioni, delle quali, così, non potranno essi disporre fino a che una macchina di nuova invenzione non sia stata venduta a qualche opificio o Società di Strada Ferrata ed abbia sostituite le attuali macchine a vapore.

Del Gerente.

34. Il Gerente:

1.° Interviene alle Adunanze del Consiglio, ma senza voto deliberativo.

2.° Amministra gli interessi della Società sotto la dipendenza del Consiglio di Direzione.

3.° Stipula tutte le convenzioni, i contratti, e tutti gli Atti ai quali sia stato specialmente autorizzato.

4.° Rappresenta la Società in giudizio come reo convenuto senza bisogno di autorizzazione, e come attore con l'autorizzazione del Consiglio stesso.

5.° Propone al Consiglio la nomina e la revoca dei subalterni stipendiati.

6.° Sottoscrive le Cartelle delle azioni unitamente al Presidente e al Cassiere.

35. Il Gerente è eletto dal Consiglio di Direzione e può dal medesimo venir revocato.

Dei Sindaci.

36. I Sindaci sono eletti nella Adunanza generale degli Azionisti, e possono essere scelti anche fuori del numero dei Socj.

37. Hanno l'incarico di rivedere il bilancio annuale e di farne rapporto alla successiva generale Adunanza.

38. Il Presidente del Consiglio, il Cassiere, i Direttori tecnici e il Segretario devono prestarsi a qualunque verificaione o riscontro sarà richiesto dai Sindaci per la loro operazione.

Del Consultor Legale.

39. Il Consultor Legale è chiamato alle Adunanze del Consiglio Dirigente e alle adunanze generali tutte le volte che la sua presenza sarà giudicata necessaria dal Presidente in vista della natura degli affari che dovranno trattarsi.

40. Dà il suo parere o in voce o in scritto secondo le circostanze, e assiste la Società tanto nelle cause che la riguardano o come attrice, o come convenuta, quanto in via amministrativa presso i pubblici Dicasteri, quando ne sia specialmente incaricato.

41. La scelta ne è rimessa al Consiglio di Direzione.

Delle Adunanze del Consiglio.

42. Le Adunanze del Consiglio di Direzione son valide tutte le volte che vi concorrono almeno cinque dei suoi Componenti, fra i quali uno dei due Direttori tecnici. Se peraltro avvenisse che ambedue fossero legittimamente impediti dovranno delegare qualunque altro dei Soci a rappresentarli.

43. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, e se i votanti sono in numero pari il Presidente della Società ha doppio voto.

44. Il voto può essere palese per alzata e seduta, ma se anche uno dei membri del Consiglio lo richiede, dovrà rendersi segretamente per palline bianche e nere.

45. In ogni adunanza si legge e si approva l'Atto verbale dell'Adunanza precedente prima di trattare delle cose occorrenti.

Delle Adunanze generali.

46. L'Adunanza generale degli Azionisti si riunisce ogni anno un mese dopo il termine della gestione annuale per sentir leggere il rapporto del Presidente sul rendiconto dell'Annata, per eleggere i Sindaci per la revisione del rendiconto, e per procedere alla elezione dei membri del Consiglio dirigente che escono di carica.

47. Si aduna poi nuovamente quando i Sindaci sono in grado di riferire sulla gestione annuale per approvarla, o per ricusare la loro approvazione.

48. Oltre queste due adunanze, che diconsi ordinarie, l'Adunanza generale degli Azionisti può essere convocata straordinariamente tutte le volte che il Consiglio lo creda necessario, o tutte le volte che i possessori della metà più una delle Azioni costituenti il Capitale della Società ne facciano la richiesta al Presidente.

49. L'Adunanza si apre sempre colla lettura dell'Atto verbale della precedente generale Adunanza che deve essere approvato. Quindi nelle Adunanze ordinarie si procede alle operazioni per le quali son convocate, in ultimo si discutono le proposte dei Soci, purchè sieno state comunicate al Consiglio dirigente almeno tre giorni prima dell'Adunanza generale.

50. Ogni deliberazione è vinta con la metà più uno dei voti dei Soci presenti.

51. Se i Soci sono in numero pari il Presidente ha doppio voto.

52. Il voto è palese per alzata e seduta, ma se insorge dubbio il Presidente può ordinare la controprova per appello nominale.

53. La controprova sarà eseguita anche se il rappresentante o rappresentanti di trenta Azioni lo richiedano.

54. L'oggetto delle Adunanze straordinarie deve essere annunziato nel triplice avviso della loro convocazione, e dopo lettura e approvazione dell'Atto verbale della precedente generale Adunanza si procede subito alla discussione della proposta. Anche in queste si possono discutere nuove proposte dei Soci, purchè comunicate tre giorni avanti al Consiglio Dirigente.

55. Ogni possessore di Azioni le deposita per essere ammesso alla generale Adunanza. Il possessore da due a cinque Azioni ha diritto ad un voto; da sei a quindici a due voti; da sedici a trenta a tre voti; da trentuno a cinquanta a quattro voti; da cinquantuno a qualunque numero a cinque voti. A questo effetto nell'Atto del deposito riceverà un Certificato costatante il numero dei voti che ha diritto di rendere.

56. L'Adunanza generale per esser valida ha bisogno del concorso dei rappresentanti la metà più una delle

azioni esitate. Se non si riunisce alla prima convocazione il numero occorrente, si rimetterà l'Adunanza ad un altro giorno, preceduto dai tre soliti avvisi nel *Monitore Toscano*; e questa seconda Adunanza sarà valida qualunque sia il numero delle Azioni rappresentate.

Rendiconto e Reparto degli Utili.

57. L'Annata Sociale si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno, eccettuata la frazione del primo anno di vita della Società che si riunirà nel Rendiconto all'annata intiera successiva.

58. Nel mese di Gennaio si farà il rendiconto a cura del Gerente; il Consiglio dirigente lo approverà, e il Presidente ne farà un rapporto per l'Adunanza generale degli Azionisti, i quali eleggeranno i Sindaci per la sanzione definitiva come è detto agli Articoli 46 e 47.

59. Una volta approvato dall'Adunanza generale degli Azionisti il rendiconto, diventa eseguibile e si procede dentro quindici giorni dall'approvazione definitiva al reparto degli utili.

60. Il reparto degli utili si eseguisce nel modo che appresso:

Un decimo degli utili netti si preleva a beneficio delle sole 280 Azioni dei Soci promotori in compenso del rischio a cui si sono esposti somministrando i capitali all'impresa quando essa non presentava ancora che un successo molto dubbioso.

Gli altri nove decimi degli utili netti si ripartiscono per ugual porzione su tutte le diverse specie di azioni.

Disposizioni finali.

61. La Società rimarrà definitivamente costituita colla Sanzione Reale data al presente Statuto.

62. La Società durerà finchè vi sarà da ritrarre un utile economico dall'invenzione Barsanti e Matteucci.

63. Lo scioglimento della Società dovrà esser deliberato in Adunanza generale dagli Azionisti sulla proposta del Consiglio dirigente.

64. Il presente Statuto, il Decreto Reale di approvazione della Società ed il Contratto in ordine al quale la Società verrà costituita dovranno pubblicarsi nei consueti modi legali, ed una copia autentica di tali documenti dovrà depositarsi contemporaneamente nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

NB. Nell'Adunanza generale del 44 Febbrajo 1864 fu dichiarato Collaboratore cogli inventori Sig. Barsanti e Matteucci il Signor Giovan Battista Babacci, e in premio della sua collaborazione gli venne assegnata un'azione ogni 20 su quelle emesse e da emettersi, e ciò a carico degli Inventori e degli Azionisti per egual porzione.

V.° Il Presidente
Conte FERDINANDO ZUCCHINI.

Il Segretario
CAV. GIOVANNI BARBOLANI DI MONTAUTO.